

regolamento del collegio dei probiviri

Approvato in Bastia Umbra (PG)
dall'assemblea dei soci Lagap il 7 ottobre 2017 con delibera dell'assemblea dei soci
(DAS) 5/2017



Visto l'art. 15 dello statuto, con il quale si conferisce all'ufficio di presidenza il potere di emanare regolamenti interni, ed in considerazione che degli art. 9 e 16 dello statuto che stabilisce gli organi della LAGAP (Libera associazione Guide Ambientali-escursionistiche Professioniste) di seguito denominata solo associazione, l'ufficio di presidenza e il collegio dei probiviri congiuntamente

redigono il seguente regolamento per sottoporlo all'assemblea dei soci

1. Nomina e durata

1.1. Il collegio dei probiviri è formato da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti di provata moralità e competenza, eletti dall'assemblea nazionale. Tale qualità è incompatibile con ogni altra carica sociale.

1.2. I componenti effettivi nominano, tra loro, il presidente, con libero procedimento.

1.3. Il collegio dei probiviri dura in carica 3 (tre) anni, i suoi membri sono rieleggibili alla stessa carica per non più di 5 (cinque) mandati di cui solo 4 (quattro) consecutivi. Il collegio al suo interno elegge il presidente, il quale rappresenta il collegio ad ogni effetto.

1.4. I probiviri non possono essere revocati se non per giusta causa. Possono comunque essere revocati per indegnità o per assenza consecutiva dal collegio per più di 3 (tre) riunioni, fatte salvi gravi e comprovabili ragioni che saranno sottoposte allo stesso collegio. Sarà il consiglio dei territori, motu proprio o su richiesta del collegio, a deliberarne la revoca.

1.5. In caso di assenza, decadenza, revoca, rinuncia, il collegio dei probiviri è validamente presenziato dal primo membro supplente, se assente dal secondo. Per tale ragione funzionale è estremamente opportuno che anche i membri supplenti seguano le discussioni del collegio. Il membro supplente rimane in carica fino alla prima assemblea utile, nella quale verrà nominato il nuovo componente, il quale rimarrà in carica sino alla scadenza naturale dell'intero collegio.

2. Compiti e limiti.

2.1. Il collegio dei probiviri regola tutte le eventuali controversie in merito alle interpretazioni dello statuto, tra gli associati l'associazione od i suoi organi:

esamina e decide sui ricorsi presentati in merito alle interpretazioni sia dello statuto, sia dei regolamenti, che diano origine a controversie su comportamenti assunti, od azioni intraprese dai singoli soci, dai presidi territoriali, consiglio dei territori, ufficio di presidenza, presidente, commissioni e centro studi;

a) nell'intento di prevenire eventuali controversie, esprime, quando ne sia fatta richiesta, pareri preventivi circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto e dei regolamenti emessi dal consiglio direttivo;

b) non avendo il potere di annullare decisioni assembleari, organo sovrano dell'associazione, su richiesta, o motu proprio, il collegio può comunque esprimere parere preventivo di legittimità sui provvedimenti. Per tale ragione la presenza in assemblea di un membro – preferibilmente del presidente del collegio – è fortemente auspicata;

c) qualora il consiglio dei territori o l'ufficio di presidenza ne facesse richiesta, il presidente del collegio, o nell'impossibilità dello stesso un membro effettivo con delega, presenzierà all'assemblea e avrà il diritto/dovere di parola ma non di voto. Parimenti, come chiarito dalla delibera del consiglio dei territori 6/2017, il presidente del collegio dei probiviri parteciperà ad ogni riunione del consiglio dei territori, con diritto di parola ma non di voto, qualora ritenga che vi siano argomenti di pertinenza del collegio stesso;

2.2. Il collegio dei probiviri decide sulla legittimità statutaria delle deliberazioni assunte dai vari organi dell'associazione (assemblea e consiglio direttivo):

a) esamina e decide sui ricorsi presentati avverso il mancato accoglimento della domanda di iscrizione o avverso provvedimenti di esclusione;

b) esprime pareri preventivi e decisioni, quando richiesto, su ogni altro tipo di delibera;

c) al collegio dei probiviri è demandato il compito di comminare le sanzioni disciplinari secondo l' Art. 5 punto 3 dello statuto e per l'infrazione delle regole e procedure previste dal Codice Deontologico per lo svolgimento dell'attività professionale.

d) è inoltre demandato il compito di valutare, motu proprio o su richiesta, eventuali situazioni di conflitto di interesse o di ineleggibilità.

2.3. Le controversie che possono essere sottoposte al collegio dei probiviri sono esclusivamente quelle che vedano quale parti in causa i singoli soci, i presidi territoriali, il consiglio dei territori, l'ufficio di presidenza.

2.4. Il collegio dei probiviri esamina e decide sui reclami dei committenti delle prestazioni professionali che possano rivolgersi alla LAGAP in caso di contenzioso con i singoli professionisti associati, ai sensi dell'articolo 27-ter del Codice del consumo, D.lgs 206/2005, allo sportello del consumatore.

2.5. Il collegio dei probiviri, valuta i criteri generali per la concessione, da parte dell'ufficio di presidenza, di patrocini gratuiti richiesti da coloro che ne hanno titolo ai sensi dell'art. 10 del regolamento per l'uso del marchio LAGAP e per la concessione dei patrocini. Il collegio dei probiviri valuta e delibera inoltre, in via inappellabile, sui ricorsi per mancata concessione del marchio oppure per sospetto di parzialità nella sua concessione o per insussistenza dei presupposti oggettivi per la stessa.

2.6. I ricorsi, quali che siano gli argomenti oggetto del contendere, potranno essere presentati dai singoli soci, dai consiglieri, dai presidi territoriali tramite il loro rappresentante, dall'associazione tramite il suo legale rappresentante o persona da lui delegata.

2.7. Saranno di competenza del collegio dei probiviri dell'associazione nazionale eventuali controversie che dovessero sorgere tra i presidi territoriali, sempre nell'ambito delle materie di cui al punto 2.1.

3. Funzionamento

3.1. Il collegio è convocato dal suo presidente per mezzo di comunicazione scritta e contenente l'ordine del giorno almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, che potrà avvenire anche con mezzi telematici. In caso di comprovabili ragioni di urgenza, per riunioni

di non più di 2 (due) punti all'O.D.G. tale preavviso può essere ridotto a 2 (due) giorni lavorativi.

3.2. L'adunanza è valida soltanto se sono presenti tutti e 3 (tre) i componenti effettivi del collegio o nel caso in cui 2 (due) componenti sia sostituiti dai supplenti, all'uopo nominati. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di assenza di un membro è riconvocabile con procedura urgente, invitando sia il primo che il secondo membro supplente, onde avere la certezza di funzionalità dell'organismo.

3.3. Per l'assolvimento dei propri compiti il collegio si avvale della segreteria dell'associazione e potrà essere coadiuvato da un esperto legale, convenzionato con l'associazione o assunto, anche in forma non onerosa, occasionalmente.

3.4. I membri del collegio svolgono le loro funzioni secondo il proprio libero convincimento. Essi sono tenuti ad osservare il massimo riserbo su tutto quanto forma oggetto delle proprie funzioni e nell'esercizio delle medesime.

3.5. Il presidente del collegio stabilisce di volta in volta la procedura di discussione ed il collegio esplica le proprie funzioni senza particolari formalità. Tuttavia, in caso di procedimenti a carico dei soci, le sedute saranno verbalizzate da un segretario, appositamente nominato. Qualora il presidente lo reputi necessario, è consentita la registrazione delle sedute e le registrazioni saranno conservate sino a quando non si sia addivenuti a composizione certa della controversia.

3.6. Il collegio può richiedere a tutte le parti interessate ogni informazione e documentazione ritenute idonee agli accertamenti necessari, limitatamente ai casi in esame, per giungere alle proprie pronunce (pareri, raccomandazioni, delibere).

Eventuali rifiuti o inadempienze da parte dei soggetti interessati, parziali o totali, costituiscono comportamento valutabile dal collegio ai fini della propria pronuncia.

3.7. Le decisioni del collegio dei probiviri sono vincolanti ed inappellabili.

4. Decisioni

4.1. Il collegio dei probiviri, quando viene direttamente interpellato, opera e giudica ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

4.2. Le pronunce (pareri e decisioni) del collegio sono definitive. Esse possono anche contenere l'invito o l'impegno alla o alle parti interessate ad un "facere" oppure ad un "non facere".

4.3. Le pronunce sono depositate presso la segreteria dell'associazione, che ne notifica copia alle parti ed agli altri eventuali interessati. Esse possono essere pubblicate, con i nomi delle parti e per ordine del presidente del collegio dei probiviri, sugli organi informativi dell'associazione.

4.4. I soggetti coinvolti sono tenuti ad osservare le pronunce del collegio. Se i soggetti tenuti

ad osservare le pronunce del collegio non vi si attengono, il collegio dei probiviri prenderà i provvedimenti del caso.

5. Clausola arbitrale

5.1. Indipendentemente da quanto sopra previsto, il collegio dei probiviri, ovvero i suoi membri, possono anche, su concorde richiesta delle parti, costituirsi in collegio arbitrale irritale, fungendo da amichevoli compositori per la risoluzione di determinate controversie e decidendo con un lodo. In tal caso essi saranno tenuti all'osservanza delle norme di legge relative alla pronuncia degli arbitrati.

5.2. L'adesione all'associazione comporta l'accettazione della clausola arbitrale ad ogni effetto di legge.

6. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla sua approvazione.